



Allegato alla delibera C.C. N. 15
del 10/03/2011

COMUNE DI RIETI

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Schema redatto da:

dott. Carlo CICCAGLIONI

dott. Ing. Domenico CRICCHI



APPROVATO DALLA COMMISSIONE CONSILIARE PER LE MODIFICHE STATUTARIE E
PER LA REVISIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Ultima seduta 21.10.2010

TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, in attuazione del DPR 10.9.1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale.

Tali servizi sono relativi:

- alla destinazione e trattamento dei cadaveri o parti di essi;
- ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del Cimitero e locali annessi;
- alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private;
- alla vigilanza di essi;
- alla costruzione dei sepolcri privati, alla cremazione e, in genere, a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Il Sindaco provvede alle funzioni di polizia mortuaria in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia tramite il personale e gli Uffici comunali preposti e le ditte concessionarie o appaltatrici dei servizi particolari.
3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono svolti attraverso una delle forme individuate dagli art. 113 e succ. del D.Lgs. 267/2000;

ART. 3 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune provvede affinché all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e pregiudizio alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico e da questo utilizzato in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde civilmente e penalmente secondo le norme di legge.

ART. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili e specificati come segue:

- la visita necroscopica;
- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- il recupero delle salme incidentate ed il relativo trasporto al punto di osservazione;
- la deposizione delle ossa in ossario comune;
- la dispersione delle ceneri in cinerario comune, ove esistente;

2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe determinate ai sensi dell'art. 78 del presente regolamento.

ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il Cimitero è tenuto a disposizione di chiunque ne sia legittimato il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/1990 e copia del presente regolamento.
2. Sono inoltre tenuti visibili al pubblico l'orario di apertura e chiusura, l'elenco dei campi e delle singole fosse soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno o in quello successivo, l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo, l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza e di revoca della concessione.

ART. 6 - DICHIARAZIONE DI MORTE - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE - ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Per quanto riguarda la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, gli accertamenti necroscopici, il rinvenimento di ossa, resti mortali, le parti di cadaveri e l'autorizzazione alla sepoltura si rinvia alle norme contenute nel R.D. 9/7/1939, n. 1238 art. 138 e successivi, e alle norme contenute nel Capo I del Regolamento di Polizia mortuaria di cui al DPR 10.09.1990, n. 285.

ART. 7 - RICEVIMENTO DEI CADAVERI NEI CIMITERI E DISPONIBILITA'

1. Non è consentito, al di fuori dei casi previsti dalla legge, asportare dal Cimitero cadaveri, ossa o altri resti umani.
2. I riscontri diagnostici, il prelievo di parti di cadavere, il rilascio di cadaveri a scopo di studio e le autopsie sono disciplinate dalle norme di legge generali e da quelle contenute nei Capi V, VI, VII e VIII del DPR 285/1990.
3. Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri di cittadini italiani e stranieri muniti di permesso di soggiorno che, per iscritto o a mezzo di parenti, abbiano espresso il desiderio di essere sepolti nel Comune di Rieti;
 - b) i cadaveri di clandestini morti nel territorio comunale, ove i parenti non ne facciano richiesta o l'Autorità Giudiziaria non disponga diversamente;
 - c) i nati morti o i prodotti del concepimento per i quali il servizio sanitario ne richieda la tumulazione;
 - d) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 8 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Per il periodo di osservazione si rinvia alla normativa di cui al Capo II del DPR. 285/90.
2. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuna assistenza e sorveglianza anche con l'impiego di idonei mezzi elettromeccanici di avviso.
3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva o diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo tale che sia evitata la contaminazione ambientale, ai sensi dell'art. 15 del DPR 285/1990.

ART. 9 - LOCALI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero o presso Ospedali o istituti sanitari o in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione o requisiti igienici.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è fatta nei casi previsti rispettivamente dall'art. 12 e 13 del DPR 285/90 ed è autorizzata dal Sindaco o dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento per il recupero di salma a seguito di incidente o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione di regola è vietata la presenza di persone estranee.

CAPO II

ART. 10 - FERETRI

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12.
2. In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro vestita con abito o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nel l'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione di persone.

ART. 11 - VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

1. **La chiusura dei feretri è effettuata dalla Ditta di onoranze funebri, la quale rilascia dichiarazione di regolarità della chiusura del feretro al Responsabile del Cimitero al momento dell'accesso al cimitero.**
2. Il Responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o personale Tecnico incaricato vigila e controlla che siano state osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.
3. In ogni caso la chiusura è eseguita dopo il rilascio del permesso di seppellimento.

ART. 12 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura ed alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazioni: il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durata; le tavole non devono avere il fondo a intaglio e uno spessore inferiore a cm 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10.09.1990. n. 285;
 - b) per tumulazioni: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una in legno, l'altra in metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10.09.1990, n. 285;
 - c) per il trasporto da comune a comune, con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia il tipo di sepoltura, si applicano le disposizioni di cui alla lett. b) nonché agli art. 27, 28 e 29 del DPR 285/1990. Nel caso di trasporto di salma destinata all'inumazione è necessario per la mineralizzazione della salma che la cassa metallica contenga quella di legno;
 - d) per trasporti da comune a comune con percorso non superiore a 100 km o interni al territorio comunale, se la salma è destinata ad essere inumata o cremata è sufficiente il feretro di legno di cui alla lettera a).
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettivo-diffusiva vengono effettuate in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altra sede o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua idoneità alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile dei servizi Cimiteriali o suo delegato, il rivestimento totale del feretro con lamiera in zinco di spessore non inferiore mm. 0,66.

4. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

5. Se la salma proviene da altro Comune deve essere certificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata mediante produzione dell' attestato rilasciato dalla ditta costruttrice, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione della Azienda Sanitaria Locale, competente per il Comune di partenza.

6. In ogni caso è facoltà del comune verificare la conformità del feretro destinato ad inumazione alla legislazione vigente mediante acquisizione del certificato emesso dalla ditta costruttrice. Ove, a seguito di verifica, venisse accertata la non conformità, la ditta che ha prodotto la falsa certificazione di conformità verrà denunciata all'Autorità giudiziaria rimarrà titolare dell'onere di adeguamento del feretro per modulo idoneo alla inumazione.

ART. 13 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata una piastrina metallica recante impresso in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.

2. Per le salme di persone sconosciute la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 14 - REGIME DI ESERCIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. I trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/90 n.285 e secondo gli importi delle tariffe stabilite, nel limite massimo della media nazionale indicata dall'ANCI-SEFIT per i trasporti funebri nei Comuni di pari fascia demografica.

2. Quando la salma è trasportata per opera di terzi autorizzati all'interno del territorio comunale, è dovuto al Comune da parte dei medesimi un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del citato DPR 285/90, nella misura della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

3. Quando la salma è trasportata per opera di terzi autorizzati da o verso altro Comune o Stato, è dovuto al Comune da parte dei medesimi un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 comma 3 del DPR 285/90 nella stessa misura della tariffa stabilita per i trasporti nel territorio comunale

ART. 15

ASSUNZIONE IN PRIVATIVA DA PARTE DEL COMUNE DEI TRASPORTI FUNEBRI

IL Comune assume con diritto di privativa il trasporto delle salme nell'ambito del territorio comunale.

Il servizio di trasporto delle salme, assunto con diritto di privativa dall'Amministrazione, può essere gestito direttamente ovvero a mezzo di concessione a terzi.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, verrà eseguito con carro chiuso comune, sempre che non sia richiesto dai familiari di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto.

ART. 16 - CARATTERISTICHE DEI TRASPORTI

Il trasporto funebre, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o

dall'obitorio; il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie: la relativa scorta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve.

2 Nessuna altra sosta salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

3 E' vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Il corteo dovrà lasciare il passo ai soli veicoli dei pompieri, di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

4 Il Responsabile dei Servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto e riferisce annualmente sul servizio al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 17 - ORARI E MODALITÀ

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità, i percorsi dei trasporti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. L'ufficio comunale preposto fisserà l'ora dei funerali dandone avviso in tempo congruo al custode del Cimitero ed al Responsabile del servizio trasporti.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi nel luogo di partenza dei funerali non prima di quindici minuti rispetto all'ora fissata.

4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e dagli altri documenti eventualmente occorrenti.

5. L'incaricato del trasporto giunto a destinazione consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.

6. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali da restituire al vettore o al comune di provenienza.

ART.18 -TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione per il prescritto periodo o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; tale trasporto è a carico del Comune.

2. Il Sindaco può, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale, autorizzare il trasporto differito all'interno dell'abitazione o al luogo di onoranze funebri. Tali trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata e sono subordinati al pagamento della normale tariffa.

ART 19 - CARATTERISTICHE DEI CARRI FUNEBRI

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, al cimitero, all'interno dell'abitazione o al luogo di onoranze funebri è eseguito in carro chiuso, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

2. Detti carri devono essere riconosciuti idonei dal Responsabile del servizio Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o altro medico suo delegato, il quale ne controlla, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 20 -TRASPORTO FUORI COMUNE PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane fuori comune è autorizzato con ordinanza del Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dalla autorizzazione al seppellimento o dal certificato di morte, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura.

3. L'ordinanza di autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

4. I feretri provenienti da altri comuni devono, qualora non vengano richieste onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportati direttamente al cimitero, dove viene accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 12, secondo quanto risulta dalla documentazione.

5. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unica ordinanza del Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso.

6. Il trasporto da comune a comune o da stato a stato, a richiesta, può essere effettuato sia in partenza che in arrivo con il medesimo carro funebre e da terzi autorizzati ai sensi dell'art. 14 comma TI, se la sosta nel luogo del rito funebre non si prolunghi oltre il necessario, e dietro pagamento del diritto fisso.

ART. 21 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto di salme nell'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco con ordinanza a seguito di domanda degli interessati, ed è ammissibile solo nei casi previsti dagli articoli 101, 102 e 105 del DPR. 285/90.

ART. 22 - TRASPORTI ALL' ESTERO E DALL' ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli art. 27,28, 29 del DPR 285/1990.

ART. 23 - TRASPORTI DI CENERI E DI RESTI

1. Il trasporto fuori comune - da o per l'estero - di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato rispettivamente dal Sindaco o dall'autorità di cui agli art. 27, 28 e 29 DPR 285/1990. Non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme né all'impiego di doppio feretro o di vettura funebre.

2. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,66, chiusa con saldatura anche a freddo, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

3. Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria con indicato all'esterno nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, debitamente sigillata e di dimensioni tali da poter essere accolta nei colombari.

ART. 24 - RIMESSA E SOSTA DELLE AUTOFUNEBRI

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale salva la competenza dell'Autorità di P. S. e del servizio antincendi.

3. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'Ufficio. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO II
SERVIZIO CIMITERO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 25 -VIGILANZA

- 1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo autorizzazioni di cui agli art. 101, 102, e 105 del DPR 10/09/1990 n° 285;
- 2) La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero competono al Sindaco, che li esercita con i mezzi e le modalità previsti dal presente regolamento;
- 3) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione (in caso di attivazione) e traslazione delle salme, di resti di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, nonché le operazioni di esumazioni ed estumulazioni e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del DPR. 285/1990;
- 4) Il Responsabile del Servizio d'Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio;

ART. 26 - DISPOSIZIONI OPERATIVE AL PERSONALE IN SERVIZIO

1) Il personale in servizio è tenuto ad attenersi e far rispettare il presente Regolamento, in particolare è fatto obbligo:

- a) Mantenere un contegno confacente al tipo di servizio ed al luogo.
- b) Vestire l'abbigliamento da lavoro fornito dall'Amministrazione e nei soli giorni festivi indossare indumenti dignitosi e confacenti al luogo.
- c) Fornire al pubblico ogni informazione possibile, purchè di stretta competenza.

2) Al personale in servizio è vietato:

- a) Eseguire lavori per conto terzi, di qualsiasi natura, sia pure fuori servizio e in forma gratuita.
- b) Ricevere e sollecitare compensi (mance) sia pure in presenza di offerte.
- c) Segnalare al pubblico nominativi di Ditte operanti nei cimiteri comunali.
- c) Eseguire qualsivoglia attività cimiteriale per fine di lucro, sia all'interno che all'esterno del cimitero, sia in orario di servizio che fuori orario.
- d) Trattenere per se o per terzi oggetti e materiali di qualunque specie rinvenuti nelle estumulazioni, nelle esumazioni o trovati all'interno dei Cimiteri.

La non osservanza di quanto prescritto ai commi precedenti da parte del personale, costituisce infrazione disciplinare, salvo che non costituisca più grave violazione del codice di comportamento.

ART. 27 - IL CUSTODE – I NECROFORI

Il Custode ha l'obbligo di adempiere ai sotto elencati compiti:

- a) Custodisce le chiavi dei cancelli d'ingresso e di tutti i locali del cimitero cittadino e delle frazioni;
- b) Esercita e coordina la sorveglianza nelle ore di apertura al pubblico del cimitero;
- c) Riceve le salme che dovranno essere tumulate nelle strutture cimiteriali di competenza;
- d) Ritira dalle agenzie funebri i documenti relativi alla tumulazione delle salme;

- e) Tiene aggiornato, in duplice copia, il registro delle salme, resti mortali, ceneri inumate o tumulate nelle strutture cimiteriali di competenza;
- f) Sorveglia e coordina la sorveglianza di eventuali salme, messe a deposito nell'obitorio del cimitero per il periodo di osservazione;
- g) Fa eseguire l'escavazione, in ordine cronologico, delle fosse nei Campi Comuni per l'inumazione decennale delle salme;
- h) Verifica, la fattibilità delle operazioni di estumulazione, riesumazione e riduzione delle salme a norma del vigente regolamento statale/regionale.
- i) Sorveglia le operazioni di esumazione e di estumulazione ordinarie delle salme e ne redige il relativo verbale in doppia copia;
- j) Raccoglie e deposita nell'Ossario comune i resti mortali delle salme esumate o estumulate, per le quali i famigliari non richiedano diversa collocazione;
- k) Dispone lo smaltimento dei rifiuti di materiale derivante dalle esumazioni o dalle estumulazioni delle salme, tramite Ditta specializzata incaricata dall'Amministrazione o qualora dovesse essere possibile tramite bruciatura in idoneo impianto;
- l) Tiene aggiornata, con l'apposizione di cippi o targhette metalliche, la numerazione cronologica delle fosse nei Campi Comuni;
- m) Vigila su eventuali lavori da eseguire all'interno dei cimiteri, verifica la conformità di quanto preventivamente autorizzato dal Dirigente del Settore e ne vieta l'esecuzione in mancanza di autorizzazione;
- n) Dà disposizioni al personale incaricato ad eseguire tutte le attività cimiteriali, la manutenzione ordinaria e le pulizie interne ed esterne dei cimiteri;
- o) E' responsabile di tutta l'attrezzatura in dotazione al cimitero, ne verifica l'efficienza, e ne custodisce le schede tecniche e tutti i documenti a corredo;
- p) Segnala al Servizio Sanitario Pubblico, eventi imprevisti ed imprevedibili, che possano creare pericolo di infezioni alla pubblica incolumità all'interno dei cimiteri e provvede all'immediato ripristino dello stato dell'arte;
- q) Denuncia agli organi competenti eventuali manomissioni, atti vandalici, furti che dovessero verificarsi all'interno delle strutture cimiteriali di competenza;

I Necrofori svolgono le seguenti mansioni e compiti:

- a) collaborano con il Custode in tutte le attività di competenza dello stesso e ne eseguono le disposizioni.
- b) Provvedono, se richiesto dai familiari, alla vestizione delle salme nell'Obitorio del cimitero;
- c) Provvedono al carico e scarico delle salme dai Carro funebri, al trasporto delle stesse al luogo di tumulazione ed effettuano le operazioni cimiteriali.
- d) Eseguono tutte le operazioni di mantenimento del decoro cimiteriale ed i lavori di manutenzione ordinaria nel caso di esecuzione in amministrazione diretta da parte del Comune.

ART. 28 - RICEVIMENTO SALME NEI CIMITERI COMUNALI

Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri dei cittadini italiani o stranieri muniti del permesso di soggiorno che abbiano espresso per iscritto o a mezzo dei parenti il desiderio di essere sepolti nel comune di Rieti;

- b) i cadaveri dei clandestini morti nel territorio comunale ove i parenti non ne facciano richiesta o l'Autorità Giudiziaria non disponga diversamente;
- c) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- d) i resti mortali delle persone sopra elencate.
- e) gli arti o resti anatomici ed i prodotti abortivi.

CAPO II

PIANI CIMITERIALI - COSTRUZIONE CIMITERI E DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 29 - Reparti nel Cimitero

Nell'interno del cimitero sono previsti reparti individuati dal Piano cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione delle ceneri, resti ed ossa di persone non appartenenti ad alcuna religione e di religione diversa da quella cattolica o a comunità straniera, qualora questi ne facciano richiesta;

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di anni 10 di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 285/1990 (art. 68, 69, 70, 71, 72, 73).
3. Apposito piano cimiteriale determina per le sepolture private la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, di monumenti e di lastre di chiusura, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli art. 76 e 91 del DPR. 285/1990.
4. Nelle more dell'adozione del piano cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.
5. I progetti di ampliamento e di costruzione dei cimiteri devono essere redatti in conformità alla norme di cui al Capo X del DPR. n. 285/1990.

ART. 30 - PIANO CIMITERIALE

1. Il Piano Cimiteriale é adottato dal Consiglio Comunale e recepisce le necessita del servizio nell'arco di almeno venti anni.
2. Il Piano sottoposto ai parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto;
 - a) dell'andamento medio della mortalità dell'area di propria competenza sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le rotazioni attuali di posti salma di sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di colombari, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibile nel Cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in relazione ai periodi di concessione e a sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazione, tumulazione, cremazione;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funebri di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e restauro.

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste nel Cimitero deve risultare in una planimetria in scala 1:500, comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale depositata presso l'ufficio competente. La planimetria di norma, deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano stati apportati modifiche o ampliamenti.

5. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 31 - INUMAZIONE

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale non alterabile con l'indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

3. Per l'inumazione di una salma nel campo comune, il personale preposto, coordinato dal Custode, dovrà fare sì che i presenti siano a distanza di sicurezza dalla fossa e dal mezzo meccanico. L'operazione di reinterro potrà avvenire dopo l'ultimo saluto dei presenti e il loro successivo allontanamento a distanza di sicurezza dal luogo d'inumazione.

4. L'inumazione di una salma ha una durata massima di anni 10.

ART. 32 - ORNAMENTI E SEGNI FUNERARI

1. Sulle sepolture nei campi comuni può essere autorizzata dall'ufficio tecnico cimiteriale, in sostituzione del cippo regolamentare, la installazione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti ed altri manufatti.

2. I disegni delle lapidi, eventuali fregi, ornamenti ed iscrizioni devono essere conformi alle misure, al colore ed ai materiali approvati di volta in volta dal progetto esecutivo delle sepolture, in relazione alle esigenze di uniformità nel Cimitero e alla determinazione dirigenziale che fissa i criteri.

4. Sono comunque vietati ornamenti, lapidi e copritomba in plastica o recinti elevati oltre 10 cm dal suolo e la messa a dimora di essenze arboree od arbustive la cui altezza superi gli 80 cm da terra o ricopra oltre 1/3 della superficie della sepoltura.

5. Le iscrizioni nelle lapidi saranno limitate come al successivo art. 33.

6. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

7. In caso di inosservanza dei criteri sopra esposti, delle prescrizioni impartite o di incuria o abbandono da parte dei soggetti interessati, il Comune può provvedere d'ufficio alla rimozione dei manufatti, previa diffida ai sensi del successivo articolo 53.

ART. 33 - TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione in opere murarie le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie - loculi o colombari, costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del DPR 285/1990.

4. Gli ornamenti e le iscrizioni nelle lastre di chiusura saranno limitate ai dati anagrafici, con eventuale dedica di poche parole ed alla fotografia del solo defunto. Sono ammessi l'apposizione di un solo simbolo religioso, di un solo lume e di una sola fioriera.

5. Sarà consentita la asportazione, previa autorizzazione, da parte dei marmisti delle lastre di chiusura dei loculi, allo scopo di eseguire le iscrizioni od interventi manutentivi autorizzati.

ART. 34 - CONCESSIONE PER DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta della famiglia del defunto o di coloro che la rappresentano, il feretro è provvisoriamente posto in loculo o tomba comunale o dati in prestito gratuitamente da altro concessionario, previa autorizzazione del Sindaco.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che debbono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato o in corso di perfezionamento;

c) in caso di sospensione del seppellimento di una salma in tomba collettiva a causa dell'insorgere di controversie sul diritto al seppellimento, secondo quanto previsto dagli art. 68 e 76;

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio, in conformità ai criteri di cui al comma 2° ovvero dal Sindaco in casi di straordinarietà o di benemeranza del defunto;

4. Al richiedente il prestito provvisorio, una volta risolti i casi previsti ai punti a,b,c del Comma 2, è fatto obbligo di provvedere a proprie spese alla sistemazione definitiva del feretro; in caso contrario il Dirigente competente, previa diffida, provvederà d'Ufficio con recupero coattivo delle relative spese a carico del richiedente;

5. La concessione per deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dal richiedente ed il cui originale va conservato presso l'Ufficio comunale.

6. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

7. Scaduto il termine, senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, il Sindaco, previa diffida, provvederà alla traslazione della salma in altra sepoltura, se disponibile, o ad inumare la salma in campo comune.

8. Tale salma, una volta, inumata, non potrà essere esumata se non nei casi previsti dal presente regolamento.

9. Il deposito provvisorio o la traslazione sono consentiti anche in loculi o tombe concessi a privati, a condizione che il concessionario produca apposita dichiarazione dalla quale risulti la volontà di consentire il deposito provvisorio della salma di persona estranea e senza alcun fine di lucro o speculazione. Per la durata e le condizioni del deposito, con esclusione del canone, si applicano le norme di cui ai precedenti commi.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 35 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse una volta liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate con provvedimento dirigenziale e non sono soggette ad altra specifica autorizzazione.
3. Le salme che risultano non decomposte sono trasferite nel campo comune in attività rotativa in modo da non interrompere la scadenza generale del campo.
4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno con l'esclusione dei mesi di giugno, luglio e agosto e settembre.
5. E' compito del personale incaricato dal Comune stabilire se un cadavere é mineralizzato o meno al momento dell'esumazione.

ART. 36 - AVVISI DI SCADENZA PER LE ESUMAZIONI ORDINARIE

1. In occasione della commemorazione dei defunti è pubblicato all'Albo cimiteriale l'elenco dei campi ed eventualmente di singole fosse per le quali è attuabile l'esumazione ordinaria nell'anno ed in quello successivo.
2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria da campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo cimiteriale con congruo anticipo.

ART. 37 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. Le salme possono essere esumate prima della scadenza ordinaria per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia; può essere altresì autorizzata dal Sindaco, a richiesta dei familiari per trasferimento ad altro cimitero o per cremazione. Non è consentita comunque l'esumazione di salme per trasferimento in altra fossa o in loculo dello stesso cimitero.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 285/1990.
3. Le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Custode o di personale qualificato nominato dall'Amministrazione comunale.
4. Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 38 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Dirigente competente con propria determinazione.
2. Ogni anno il Responsabile della struttura cimiteriale cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo, che verrà esposta all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
3. Se le salme non risultano in condizioni di completa mineralizzazione, sono avviate per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco.
4. Il successivo periodo di inumazione è fissato dal Dirigente competente con propria determinazione, tenendo conto del termine minimo di cinque anni.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

ART. 39 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo dalla sepoltura ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di salme destinate ad essere trasportate in altra sede, a condizione che,

aperto il tumulo, il Custode o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora il Custode o suo delegato constati la non perfetta tenuta del feretro, può egualmente consentire il trasferimento, impartendo le prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 12.

ART. 40 - RACCOLTA RESTI MORTALI

1. Le ossa e i resti mortali raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositati nell'ossario comune.

2. Coloro i quali intendono provvedere alla loro sistemazione in colombari o sepolture private dovranno rivolgere domanda al Comune, prima dell'inizio delle operazioni e corrispondere i relativi diritti previsti in tariffa.

3. Qualora il comune, decorso il periodo di concessione al momento vigente, per motivi di assoluta necessità debba tornare nella disponibilità di sepolture concesse per un periodo superiore, metterà a disposizione gratuita dei resti mortali un ossarietto per una durata pari al tempo residuo della originaria concessione e, comunque, per un periodo superiore agli anni cinquanta.

ART. 41 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Custode al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti previa registrazione e sottoscrizione di ricevuta.

3. In mancanza di richiesta, gli oggetti preziosi o i ricordi personali che fossero rinvenuti seguono i resti, se questi vengono conservati in colombario o tomba di famiglia.

4. Se i resti vengono conservati in ossario comune e non vengano richiesti, o se richiesti non vengano ritirati, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

5. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

6. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non richiesti da chi dimostri di averne titolo, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o altrimenti alienarli.

7. Le croci, le lapidi ed i copri tomba potranno essere ceduti gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle immediatamente sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

8. Sono conservate a cura del Comune le opere di pregio artistico e storico manifestamente abbandonate dai legittimi concessionari.

CAPO V

CREMAZIONI

ART. 42 - TIPOLOGIE DI CREMAZIONI

Sono individuate due tipologie di cremazioni:

a) Cremazione di cadaveri

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle modalità meglio specificate nell'allegato che è parte integrante al presente regolamento .

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di presa sicura e duratura, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere costituite di materiale biodegradabile.

b) Cremazione di resti mortali e di ossa

Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni o di estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la calcinazione.

ART. 43 - AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà: coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 131/2001.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un verbale redatto in triplice copia nel quale il soggetto affidatario dichiara il luogo di conservazione dell'urna, coincidente con la residenza legale dello affidatario stesso o, diversamente, nell'abitazione indicata impegnandosi ad adottare tutte le misure idonee ad evitare la profanazione dell'urna; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, e conservato presso gli uffici cimiteriali e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

ART. 44 - MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

1. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o in loculo anche in presenza di un feretro.

2. La durata della tumulazione è prevista in 50 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo.

3. La tumulazione in sepoltura di famiglia o in sepolture individuali è per il periodo residuo della concessione.

b) Inumata in area cimiteriale:

1. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;

2. La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per anni interi fino alla durata massima di 10 anni. Al termine del periodo di inumazione le ceneri potranno essere restituite ai

parenti o agli aventi diritto solo se materialmente distinguibili dalla terra e, conseguentemente, recuperabili come tali;

3. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,50 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
4. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo e/o metallico con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto nonché con identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
5. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da facilitare la dispersione delle ceneri nel terreno entro il periodo di inumazione;
6. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal comune, previo pagamento della relativa tariffa;
7. Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del PRn.285/1990;
8. Consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 43, comma 1°.

ART 45 - LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) Nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
 - b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - e) nei fiumi;
 - f) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri o insediamenti abitativi;
 - g) in aree private;
 - h) nell'area a ciò destinata posta all'interno dei cimiteri comunali.

ART. 46 - DEPOSITO PROVVISORIO E SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario comune.

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto dall'articolo 45 e nel caso di dispersione delle ceneri, sulla base di espressa volontà del defunto, va realizzata nel cimitero apposita targa individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto; essa sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili per anni interi fino ad un massimo di 10 anni. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 47 - REGISTRI CIMITERIALI

Viene predisposto apposito Registro nel quale sono registrati:

- a) le generalità dell'affidatario con descrizione del luogo di residenza e del luogo, se diverso, dove verrà conservata l'urna cineraria;
- b) le generalità del defunto complete di data di nascita e di morte;
- c) il luogo di dispersione delle ceneri.

CAPO VI

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 48 - ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Dirigente competente.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico almeno, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 49 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nel Cimitero non si può entrare che a piedi. Per motivi di salute o di età il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale può concedere il permesso di visitare le sepolture dei familiari a mezzo dei veicoli secondo i criteri fissati con ordinanza del dirigente competente.
2. All'interno del Cimitero è vietato:
 - a) fumare, consumare cibi, correre o tenere contegno chiassoso, telefonare dilungatamente o in modo non rigorosamente riservato;
 - b) introdurre biciclette, armi, animali, ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi. Qualora il sistema di video sorveglianza, all'interno del cimitero, se presente, faccia rilevare rimozioni indebite e/o sottrazioni di detti oggetti o il personale di sorveglianza nutra fondati sospetti di rimozione e/o sottrazione, lo stesso provvederà senza alcun indugio a denunciare il fatto alle autorità di Polizia giudiziaria;
 - d) calpestare o danneggiare aiuole, spazi verdi, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - e) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio cimiteriale e l'assenso espresso avanti a detto responsabile dai familiari interessati;
 - f) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - g) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto.
 - h) fare offerta di servizi, oggetti ed in genere attività pubblicitaria e commerciale,
 - i) l'ingresso ai minori di anni 14, se non accompagnati da adulti,
 - j) chiedere l'elemosina, anche all'ingresso cimiteriale; fare attività di questua senza autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio cimiteriale, il quale determina il luogo e l'ora.
4. Tali divieti, in quanto applicabili, si estendono nella zona pertinenziale del Cimitero.
5. In genere è vietato ogni altro comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo.
6. Chiunque tenesse all'interno del Cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e se del caso, consegnato agli agenti di forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 50 - RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, che per la collettività dei defunti. Il Comune deve prevedere nel piano cimiteriale idoneo spazio per la celebrazione di riti civili e religiosi di qualsiasi confessione.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio.

ART. 51 - ATTIVITÀ DI RI VENDITA DEI FIORI

1. I rivenditori di fiori e lumi debbono occupare il solo spazio di lavoro loro assegnato, senza oltrepassare i limiti, tenendolo ben mantenuto, in ordine e pulito.
2. Ai trasgressori recidivi può essere imposta la sospensione dell'attività.

ART. 52 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Il Custode Cimiteriale disporrà il ritiro o la rimozione di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, fiori ecc, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi o che col tempo siano divenuti indecorosi o siano avvizziti e provvederà per la distruzione di essi.

ART. 53 - MATERIALE ORNAMENTALE

1. Saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Saranno parimenti escavate d'ufficio le assenze arboree ed arbustive che eccedano le dimensioni regolamentari.
3. Il provvedimento d'ufficio verrà adottato, previa diffida diretta agli interessati, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Saranno tolti d'ufficio, senza preventiva comunicazione e tempestivamente, gli oggetti mobili posti ad ornamento di loculi che possano cadere per cause accidentali o comunque costituire pericolo per il personale o i visitatori.
5. Il Comune non risponde a qualsiasi titolo della conservazione, stabilità e permanenza degli oggetti ornamentali delle sepolture.

TITOLO III
LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO
CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 54 - ACCESSO AL CIMITERO

1. Per la esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.
 2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra il concessionario dovrà munirsi di apposita autorizzazione del Dirigente competente alla gestione cimiteriale e del Nulla – Osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali per le sepolture soggette a tutela.
 3. Per le variazioni di carattere ornamentale, per le semplici riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla o a restaurarla, per la apposizione e sistemazione delle lastre di chiusura, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale o del Dirigente competente, a seconda della tipologia dell'intervento richiesto.
 4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad esercitare i lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 49 in quanto compatibili.
- I nominativi del personale dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo dell'impresa privata debbono essere comunicati per iscritto al Responsabile dell'Ufficio cimiteriale, preventivamente all'esecuzione dei lavori.

ART. 55 - PROGETTI PER COSTRUZIONI

1. I singoli progetti di costruzione di tombe di famiglia devono essere approvati dal competente Dirigente osservando le disposizioni di cui ai Capi X e XV del DPR 285/1990.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro, il numero di urne di resti ossei e cinerarie dimensionalmente compatibili;
3. Le sepolture private non debbono avere diretto accesso dall'esterno del Cimitero.
4. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.

ART. 56 - RIVESTIMENTO MARMOREO E FINITURE

1. I progetti di rivestimento e finitura delle tombe di famiglia costruite dal Comune sono approvati dal competente Dirigente, in conformità alle prescrizioni adottate dall'Ente.

ART. 57 - RESPONSABILITÀ E DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle aree o delle tombe di famiglia sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni al comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa dei concessionari nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di cui agli artt. 55 e 56, in casi particolarmente importanti o suscettibili di arrecare danno alle strutture cimiteriali è subordinata al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni di beni comunali e/o a terzi.

ART. 58 - CAUTELE NELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

1. Nell'effettuazione di qualsiasi lavoro cimiteriale, che si configuri come cantiere, debbono essere rispettate le norme tecniche, le cautele proprie dei lavori edili e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I lavori cimiteriali, che si configurino come cantiere, sono soggetti a preventiva autorizzazione amministrativa.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio cimiteriale.
3. I materiali di scarico e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o a luoghi indicati dall'Ufficio cimiteriali.
4. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare a proprie spese le opere eventualmente danneggiate.
5. I veicoli adibiti a trasporto di materiali non potranno sostare all'interno del Cimitero oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni che compiono; i materiali edili e le attrezzature di cantiere introdotti nel cimitero non potranno eccedere le quantità necessarie alle lavorazioni di durata settimanale;
6. E' vietato attivare nel Cimitero laboratorio o attività di sgrossamento dei materiali.
7. Per i giorni festivi il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e ripulito in modo adeguato.
8. Essendo i cimiteri aree soggette a particolare tutela acustica, dovranno essere rispettate tutte le norme relative alla zonizzazione acustica di competenza.

ART. 59 - VIGILANZA

1. L'Ufficio Cimiteriale con personale proprio o incaricato vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni rilasciate, alle norme ambientali e di tutela vigenti.
2. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
3. L'Ufficio Cimiteriale può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori e repressivi previsti dalla legge.
4. Il medesimo Ufficio accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere, per quanto di competenza.

ART. 60 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio cimiteriale.
2. E' vietato introdurre materiali e lavorare il pomeriggio del sabato e dei giorni prefestivi nonché nei giorni festivi, salvo particolare esigenze tecniche da riconoscere dall'Ufficio.
3. E' altresì vietato introdurre materiali ed effettuare lavori nel periodo di Commemorazione dei defunti dal 27 ottobre al 5 novembre e nei periodi natalizio e pasquale.

ART. 61 - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le Parrocchie ed Enti di culto;
 - fornire feretri ed accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2. Le imprese debbono essere munite della prescritta licenza e della autorizzazione commerciale per la vendita di feretri e di altri articoli funerali e, qualora esercenti il trasporto funebre, debbono disporre di idonea rimessa a norma dell'art. 24 del presente regolamento e delle prescrizioni stabilite dal DPR 285/1990.

3. fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione nei luoghi di cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare gli incarichi ricevuti;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto a causa di eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- far eseguire compiti di propria competenza a personale comunale o operante per conto del comune a qualsiasi titolo.

TITOLO IV
CONCESSIONI
CAPO I
TIPOLOGIE

ART. 62 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti delle disponibilità e del piano cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Tali aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
3. Per ogni nuova realizzazione di sepolture individuali, il Comune può assegnare ai richiedenti fino ad un massimo del 60 - 80% dei loculi, lasciando come scorta la percentuale residua. L'esatta percentuale verrà stabilita in fase progettuale all'interno del quadro economico.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del relativo canone.
5. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 285/1990, rispettivamente per le tumulazioni o estumulazioni o le inumazioni o esumazioni.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.
7. Il diritto d'uso non può essere ceduto e trasmesso a terzi; tutto ciò che è posto su una sepoltura è fuori commercio.
8. La concessione non può essere fatta a persone, famiglie o enti, che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

ART. 63 - ATTO DI CONCESSIONE

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o di manufatti deve risultare da apposito atto contenente le clausole e le condizioni della concessione medesima ed in particolare deve indicare: la tipologia della concessione e la sua identificazione; il numero dei posti salma realizzati o realizzabili, il numero di cassettoni per resti scheletrici o cinerari che vi si possono disporre; la durata; la persona o le persone concessionarie o, nel caso di enti o collettività, il legale rappresentante pro-tempore; i criteri per la loro precisa individuazione; gli obblighi ed oneri cui si assoggetta la concessione ivi, comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Ove la concessione amministrativa non venga sottoscritta per rifiuto dal richiedente, dal delegato o dall'avente diritto, l'uso della sepoltura verrà regolato dalle norme vigenti al momento della prima occupazione di essa ed, in caso di controversia, si applica la condizione più favorevole per il Comune concedente.

ART. 64 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La durata delle concessioni è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree destinate a sepolture per famiglie o collettività e per le sepolture per famiglie e collettività costruite dal Comune;
 - b) in 50 anni per i loculi, colombari a destinazione individuale o in caso di rinnovo degli stessi.
2. La decorrenza è stabilita dalla data di concessione o di rinnovo.

3. A richiesta degli interessati, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza, possono essere consentiti il rinnovo a titolo oneroso della concessione fino ad un massimo di anni 99 (per le tombe di cui alla lettera a) e per i loculi la proroga, a titolo oneroso, per il ripristino della durata della concessione fino al termine massimo di 50 anni a partire dalla data di morte dell'occupante.

4. E' ammessa la rinuncia del diritto d'uso della concessione, in tale caso l'Amministrazione comunale rimborserà al concessionario una somma massima pari al 50% del prezzo in vigore nella struttura cimiteriale di riferimento, se trattasi di loculo già utilizzato, o l'intero prezzo in vigore in caso di loculo mai utilizzato.

ART. 65 - CONCESSIONI TEMPORANEE INDIVIDUALI

1. I loculi verranno assegnati seguendo l'ordine di numerazione progressiva, procedendo da sinistra verso destra della fila prescelta disponibile nel reparto in attività e fino ad esaurimento del reparto stesso, osservando come criterio di priorità l'ordine di presentazione delle domande.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire criteri e modalità per la concessione di sepolture individuali a vivi (di norma a persone che abbiano compiuto 65 anni di età, per il coniuge e parenti fino al 2° grado) e in genere per la traslazione di salme all'interno del Cimitero.

3. La sepoltura individuale privata in colombari è concessa solo in presenza di resti mortali o ceneri.

4. Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene per primo destinata la concessione e non può essere trasferito a terzi.

5. In caso di assoluta mancanza di loculi ed in altri rappresentati e motivati casi straordinari ed eccezionali il Sindaco potrà autorizzare la tumulazione temporanea nei loculi di defunti diversi da quelli titolari del diritto, stabilendo nel provvedimento autorizzativo la provvisorietà del provvedimento stesso e che tale uso è inteso a titolo gratuito.

ART. 66 - CONCESSIONI TEMPORANEE COLLETTIVE

1. La concessione di aree o manufatti ad uso di sepoltura per famiglie o collettività è data in ogni tempo secondo le disponibilità ed in base a criteri oggettivi preventivamente definiti dalla Giunta Municipale.

2. Un'unica sepoltura collettiva può essere concessa per una o più famiglie. I richiedenti assumono nei confronti del Comune, ciascuno per sé e per la propria famiglia, la qualità di concessionario. Nel caso di più famiglie concessionarie di una stessa sepoltura, il diritto di sepoltura relativo di essa è inteso pro-condiviso fra le stesse, salvo l'esistenza di scrittura privata debitamente registrata che stabilisca il diritto di ognuna in misura distinta da far valere fra le parti in via bonaria o avanti l'Autorità giudiziaria.

3. Il diritto d'uso delle sepolture private collettive è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro.

4. La famiglia del concessionario è da intendersi, composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta, collaterali ed affini fino al quarto grado.

5. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione viene implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro allatto dell'ottenimento della concessione.

6. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 15/1968 da presentare all'Ufficio che, darà il nulla osta qualora ricorrano gli estremi anzidetti.

7. Su richiesta dei concessionari, può essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari:

- la convivenza verrà provata di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al precedente comma;

- la condizione di particolare benemerenzza nei confronti del concessionario va comprovata con apposita dichiarazione con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 15/1968 del concessionario del sepolcro che dovrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi suesposti.

9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile né comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze con lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per le esigenze del Cimitero.

ART. 67 - AMMISSIONE NELLE SEPOLTURE COLLETTIVE

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme (ed eventualmente resti, ceneri, feti) di persone appartenenti alla famiglia ovunque decedute o già altrove sepolte, le quali non abbiano manifestato l'intenzione contraria al loro seppellimento nella sepoltura medesima o nei confronti delle quali il concessionario non abbia stabilito nell'atto di concessione la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Il concessionario o il rappresentante dei concessionari deve, di volta in volta, presentare domanda per il seppellimento dalla quale risulti che il defunto ha diritto ad essere tumulato nella tomba di cui si tratta.

3. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nelle sepolture i rispettivi membri, ai sensi del relativo statuto; l'ente o comunità deve presentare di volta in volta un'apposita dichiarazione allegata alla richiesta di tumulazione.

4. Nessun atto inerente al seppellimento è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

5. Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione.

6. Le eventuali controversie tra titolari di una tomba vanno risolte direttamente dai medesimi davanti all'autorità giudiziaria, restando estraneo il Comune da ogni questione inerente ai rapporti intercorrenti tra detti concessionari; tuttavia, quando la tumulazione dell'avente diritto non risulti possibile a causa di mancata manutenzione della sepoltura o di adeguamento igienico, il comune potrà diffidare gli aventi diritto alla tempestiva esecuzione di quanto necessario. Per i residenti al di fuori del Comune di Rieti la notifica della Diffida o della Ordinanza all'esecuzione di quanto necessario verrà fatta allo indirizzo di residenza del rappresentante della concessione di cui all'art. 68, comma 1, se noto, ovvero mediante pubblicazione per la durata di 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Rieti e, in copia, nella bacheca cimiteriale per la durata di 180 giorni consecutivi.

7. Salvo dichiarazione preventiva e nominativa, da indicarsi nell'atto di concessione, il diritto al seppellimento tra gli stessi titolari della concessione è dato dall'ordine di premorienza.

8. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai posti autorizzati.

ART. 68 - DIVISIONI E SUBENTRI

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura di famiglia o di parte di essa, i discendenti legittimi sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento della intestazione della concessione in favore dei successori e designando contestualmente uno di essi quale rappresentante

della concessione nei confronti del Comune. Per discendenti legittimi si intendono il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado, i fratelli e le sorelle del Concessionario.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio concessioni cimiteriali esclusivamente nei confronti delle persone aventi titolo individuate al 1 comma, che assumono la qualità di concessionari, dietro presentazione di autocertificazione di avente diritto alla titolarità, secondo le leggi che regolano la successione del de cuius.

3. Uno o più concessionari succeduti al fondatore possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per i propri aventi causa del diritto di sepoltura.

4. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti degli aventi titolo residuali.

5. Nei casi di cui al precedente comma la richiesta deve essere formulata sotto forma di dichiarazione con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'ari. 20 della Legge 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni, dei concessionari aventi titolo.

6. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che ai sensi dell'ari. 60 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario o quando non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni ad enti per curare la manutenzione della sepoltura.

7. Nel caso di famiglia estinta, decorsi trenta anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o cinquanta anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

8. di tutte le circostanze di cui ai commi precedenti ne viene trascritta nota da parte dell'Ufficio in apposito registro.

ART. 69 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della concessione alla solida e decorosa conservazione della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che la normativa vigente o l'Amministrazione ritenesse indispensabili od opportune, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza che di igiene.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi il Dirigente competente alle manutenzioni dei cimiteri potrà disporre la rimozione delle opere pericolanti, indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti. Permanendo lo stato di abbandono o di incuria il Sindaco, previa diffida a provvedere entro trenta giorni al ripristino dello stato dell'arte, provvederà alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 70 - LIMITAZIONE AL DIRITTO D'USO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Conformemente al principio stabilito dalla regolamentazione statale (art. 93 D.P.R. 285/1990), il diritto d'uso della concessione cimiteriali di sepoltura collettiva si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. La capienza deve intendersi nel numero di posti per feretri e per cassetine di resti scheletrici o cinerari stabiliti dalla concessione cimiteriale di cui all'art. 63; nel caso di mancata specificazione dei posti, la capienza deve intendersi nel numero di loculi effettivamente disponibili, ove essi risultino adeguati alla normativa strutturale ed igienica vigente al momento dell'uso (art. 76 D.P.R. 285/1990)

2. Per le sepolture completate nella capienza ovvero per le sepolture non adeguate alla normativa strutturale e/o igienica vigente il diritto d'uso della concessione rimane sospeso fino a che il concessionario o i suoi successori non abbiano rimosso le cause che ne hanno limitato l'uso ovvero fino alla estinzione della concessione stessa.

3. In qualsiasi tempo, non appena constatate le cause o le circostanze che determinano la limitazione d'uso della concessione, il Responsabile dei servizi cimiteriali o il Custode del cimitero ne informano il Dirigente Responsabile; questi senza indugio ne dà comunicazione scritta al

concessionario ovvero al rappresentante dei discendenti legittimi o, in caso di mancata nomina del rappresentante, ai successori reperibili ed all'Albo pretorio per la durata di trenta giorni e in copia alla bacheca del cimitero per la durata di 180 giorni, diffidandoli a rimuovere le cause o le circostanze entro un termine perentorio.

4. Se, a seguito di diffida comunale o di Ordinanza, le cause della limitazione del diritto d'uso della concessione cimiteriale di sepoltura collettiva vengano rimosse a cura ed onere di uno solo dei successori del concessionario o da più successori, ma non di tutti, il diritto d'uso viene ripristinato a favore dei soli successori che possono comprovare documentalmente la cura e gli oneri sostenuti.

5. Delle cause o delle circostanze che hanno determinato la limitazione del diritto d'uso della concessione, dei nominativi dei successori del concessionario che hanno sopportato la cura e gli oneri per la rimozione delle cause della limitazione d'uso ne viene trascritta nota da parte dell'Ufficio concessioni cimiteriali nell'apposito registro delle divisioni e dei subentri di cui all'art. 68.

ART. 71 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia, per decadenza, per revoca.

2. Con l'estinzione della concessione il Comune rientra nella piena disponibilità della sepoltura individuale o collettiva.

ART. 72 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro un anno dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto entro 3 mesi dalla diffida dell'Amministrazione ed alla costruzione delle opere nei successivi sei mesi.

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto (o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti all'art. 69);

f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti alle lettere d), e), f) è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

3. In caso di irreperibilità degli aventi diritto la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e in copia nella bacheca del Cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.

4. Trascorsi trenta giorni senza che gli interessati vi provvedano, il Sindaco dichiara la decadenza.

5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo ed ossario comune.

6. Dopo di che, il Sindaco avrà disposto per la demolizione delle opere o per il restauro di esse, a seconda dello stato delle cose, i materiali e le opere resteranno nella piena disponibilità del Comune.

ART. 73 - REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, II comma, del DPR 285/1990, la concessione può essere revocata quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. In tali casi verrà concessa agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata massima di 50 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero, rimanendo a carico del Comune le spese di trasferimento.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale e in copia alla bacheca Cimiteriale per la durata di sessanta giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

4. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.



TITOLO V
DISPOSIZIONE VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 74 - ASSEGNAZIONE SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. L'Amministrazione Comunale può destinare nel Cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme ceneri o resti mortali di cittadini che si siano distinti per rilevanti opere di ingegno, per grandi servizi resi alla Comunità o per aver dato lustro alla città di Rieti.

ART. 75 - REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI E DEI SERVIZI

1. Presso l'Ufficio Comunale è tenuto un registro informatizzato delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari per il servizio di luci votive o di altri servizi a domanda individuali erogati dal comune.

2. Tale registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute delle concessioni relative al Cimitero del Comune.

3. Il personale addetto è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali secondo quanto disposto agli art. 52 e 53 del DPR 285/1990.

ART. 76 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Lo schedario dei defunti su supporto cartaceo, oltre che digitale, ha il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 74 terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute nel Cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati le generalità del defunto ed il numero della sepoltura.

ART. 77 - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

Lo scadenziario delle concessioni mantiene aggiornate le relative posizioni al fine di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile dell'Ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

DISPOSIZIONE FINALI

ART. 78 - CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, tombe, loculi, colombari) o l'apposizione di croci, lapidi, copri tomba, monumenti, tombe, edicole, ecc. si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli aventi diritto.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non si sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 79 - TARIFFE

Le tariffe ed i diritti inerenti ai servizi cimiteriali tutti sono determinati con delibera del Consiglio Municipale, tenuto conto dei costi reali dei servizi stessi.

ART. 80 - CONCESSIONI PREGRESSE

L'uso e la sistemazione delle tombe site nella parte monumentale saranno definite nell'ambito del piano cimiteriale secondo le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ai Beni architettonici e Monumentali.

ART. 81 - SANZIONI

Per l'applicazione delle sanzioni conseguenti le violazioni del presente regolamento, si rinvia all'art. 107 del DPR 285/1990 ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.



TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto	2
Art. 2 Competenze	2
Art. 3 Responsabilità	2
Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento	2
Art. 5 Atti a disposizione del pubblico	3
Art. 6 Dichiarazione di morte — Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi	3
Art. 7 Disponibilità dei cadaveri	3
Art. 8 Periodo di osservazione	3
Art. 9 Locali di osservazione ed obitori	3

CAPO II

FERETRI 4

Art. 10 Deposizione della salma nel feretro	4
Art. 11 Verifica e chiusura dei feretri	4
Art. 12 Caratteristiche dei feretri	4
Art. 13 Piastrina di riconoscimento	5

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI 5

Art. 14 Regime di esercizio dei trasporti funebri	5
Art. 15 Assunzione in privativa da parte del Comune dei trasporti funebri	5
Art. 16 Caratteristiche dei trasporti	5
Art. 17 Orari e modalità	6
Art. 18 Trasferimento di salme senza funerale	6
Art. 19 Caratteristiche dei carri funebri	6
Art. 20 Trasporto fuori Comune per seppellimento o cremazione	6
Art. 21 Trasporti in luogo diverso dal Cimitero	7
Art. 22 Trasporti all' estero e dall' estero	7
Art. 23 Trasporti di ceneri e di resti	7
Art. 24 Rimessa e sosta delle auto funebri	7

TITOLO II

SERVIZI NEL CIMITERO 8

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI 8

Art. 25 Vigilanza	8
-------------------	---

Art. 26 Disposizioni operative al personale in servizio	8
Art. 27 Custode e Necrofori	8
Art. 28 Ricevimento salme nei cimiteri comunali	9
CAPO II	10
PIANI CIMITERIALI - COSTRUZIONE CIMITERI E DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI	
DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 29 Reparti nel cimitero	10
Art. 30 Piano cimiteriale	10
CAPO III	
INUMAZIONE E TUMULAZIONE	11
Art. 31 Inumazione	11
Art. 32 Ornamenti e segni funerari	11
Art. 33 Tumulazione	11
Art. 34 Deposito provvisorio	12
CAPO IV	
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	12
Art. 35 Esumazioni ordinarie	12
Art. 36 Avvisi di scadenza per le esumazioni ordinarie	13
Art. 37 Esumazione straordinaria	13
Art. 38 Estumulazioni ordinarie	13
Art. 39 Estumulazioni straordinarie	13
Art. 40 Raccolta resti mortali	14
Art. 41 Oggetti da recuperare	14
CAPO V	
CREMAZIONI	15
Art. 42 Tipologie di cremazioni	15
Art. 43 Affidamento e dispersione delle ceneri	15
Art. 44 Modalità di conservazione delle ceneri	15
Art. 45 Luoghi di dispersione delle ceneri	16
Art. 46 Deposito provvisorio e senso comunitario della morte	16
Art. 47 Registri cimiteriali	16
CAPO VI	
POLIZIA DEL CIMITERO	17
Art. 48 Orario di apertura del Cimitero	17
Art. 49 Disciplina dell'ingresso	17
Art. 50 Riti funebri	17

Art. 51 Attività di rivendita dei fiori	18
Art. 52 Fiori e piante ornamentali	18
Art. 53 Materiale ornamentale	18

TITOLO III

LA VORI PRIVATI NEL CIMITERO	18
-------------------------------------	----

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI	18
---------------------------------	----

Art. 54 Accesso al Cimitero	18
Art. 55 Progetti per costruzioni	19
Art. 56 Rivestimento marmoreo e finiture	19
Art. 57 Responsabilità e deposito cauzionale	19
Art. 58 Cautele nello svolgimento dei lavori	20
Art. 59 Vigilanza	20
Art. 60 Orario di lavoro	20
Art. 61 Imprese pompe funebri	20

TITOLO IV

CONCESSIONI	22
--------------------	----

CAPO I

TIPOLOGIE	22
------------------	----

Art. 62 Sepolture private	22
Art. 63 Atto di concessione	22
Art. 64 Durata delle concessioni	22
Art. 65 Concessioni temporanee individuali	23
Art. 66 Concessioni temporanee collettive	23
Art. 67 Ammissione nelle sepolture collettive	24
Art. 68 Divisioni e subentri	24
Art. 69 Doveri in ordine alla manutenzione	25
Art. 70 Limitazione al diritto d'uso delle concessioni cimiteriali	25
Art. 71 Estinzione della concessione	26
Art. 72 Decadenza della concessione	26
Art. 73 Revoca	27

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	28
------------------------------------	----

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE	28
---------------------------	----

Art. 74 Assegnazione sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	28
Art. 75 Registro delle operazioni cimiteriali	28

Ast. 76 Schedario dei defunti	28
Art. 77 Scadenario delle concessioni	28
CAPO II	
DISPOSIZIONI FINALI	28
Art. 78 Cautele	28
Art. 79 Tariffe	28
Art. 80 Concessioni pregresse	29
Art. 81 Sanzioni	29

